

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

14/07/2015 U-rsp/4497/2015



U-GF/15

Circ. n. 562/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Istanze di interpello trasmesse dal CNI ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n.81/2008 – quesiti in materia di salute e sicurezza del lavoro – criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro – art.65 d.lgs. n.81 del 2008 sui locali interrati e seminterrati e ambito delle deroghe - risposte della Commissione per gli Interpelli – **Interpelli n.2/2015 e n.5/2015** - invio - prot. CNI n.4158

Con la presente si trasmettono in allegato le ultime risposte pervenute dalla *Commissione per gli Interpelli* della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su una serie di quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro avanzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, anche a seguito di istanza pervenuta dalle rappresentanze ordinistiche territoriali.

L'INTERPELLO n.2/2015 rappresenta la risposta al quesito trasmesso dal Consiglio Nazionale in data 11/07/2014 (prot. CNI

n.4230/2014), avente per oggetto : “*Istanza di interpello – criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro – decreto ministeriale 6 marzo 2013 – possibilità per l’Ingegnere di svolgere il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste – richiesta parere – prot. CNI n.148*” (in allegato).

Riguardo la possibilità per l’Ingegnere – ai sensi dell’Allegato al DM 6 marzo 2013 – di svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore *in tutte le aree tematiche previste*, la Commissione per gli Interpelli – **nella riunione del 21/05/2015** – a seguito del riepilogo del quadro normativo vigente, afferma che l’interessato, che intenda assumere l’incarico di docente nei corsi di formazione in materia di sicurezza per datore di lavoro in tutte le aree tematiche, dovrà essere in grado di documentare, in relazione a ciascuna delle aree tematiche identificate dal decreto, il possesso di uno dei sei criteri di cui al decreto 6 marzo 2013.

Ne deriva che **l’Ingegnere** “*che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, potrà assumere l’incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti – in qualunque modo idoneo allo scopo – il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 marzo 2013, per ciascuna delle citate ‘aree tematiche’ per la quale voglia svolgere attività di docenza*”.

Come si vede, la risposta ministeriale afferma che la soluzione va ricercata caso per caso, in base al profilo in questione e alla documentazione esibita, rifuggendo da soluzioni astratte ed assolute.

Si rimanda comunque alla attenta lettura dell’**Interpello n.2/2015**, prot. 37/0010248 del 24/06/2015, della Commissione per gli Interpelli, allegato.

La seconda risposta, datata 24/06/2015 (“*risposta al quesito relativo all’articolo 65 del d.lgs. n.81/2008 sui locali interrati e seminterrati*”), attiene ad un interpello trasmesso dal CNI con nota del 11/12/2014 (prot. CNI n.7282/2014), avente per oggetto : “*Istanza di interpello – art.65 d.lgs. n.81/2008 – locali sotterranei e*

semisotterranei – quesito sulla permanenza dei lavoratori nei locali per l'intera giornata lavorativa contrattuale – richiesta parere” (in allegato).

Il quesito verteva sulla corretta interpretazione da dare al disposto dell'art.65 del decreto legislativo n.81/2008, in tema di locali sotterranei o semisotterranei, riguardo i casi di deroghe.

Precisamente, l'Ordine degli Ingegneri da cui è partito l'interpello domandava se fosse corretta l'interpretazione secondo cui, alle condizioni dettate dalla norma, nei locali chiusi sotterranei o semisotterranei “vi possa essere permanenza di lavoratori in detti locali per l'intera giornata lavorativa contrattuale”.

La Commissione per gli Interpelli, **nella riunione del 21/05/2015** (INTERPELLO n.5/2015), opera dapprima una ricognizione dei caratteri del potere attribuito all'organo di vigilanza dal citato articolo 65, comma 3, del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alla luce della ricostruzione operata, pertanto, viene precisato che “il provvedimento di autorizzazione” – in deroga – “deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell'art.65, il quale impone che le predette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, presuppone il rispetto del d.lgs. n.81/2008 e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”.

Per poi concludere che “nell'ambito dell'atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull'orario di lavoro **devono trovare una concreta e determinata motivazione, strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima”**.

Anche in questo caso, si rimanda alla lettura dell'**Interpello n.5/2015**, prot. 37/0010253 del 24/06/2015, della Commissione per gli Interpelli, allegato.


Si trasmettono quindi gli Interpelli n.2 e n.5 del 2015 e le relative istanze di interpello del CNI, a beneficio di tutti gli interessati.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)




ALLEGATI :

- 1) Istanza di interpello CNI (+ allegato) datata 11/07/2014, prot. CNI n.4230/2014 ;
- 2) Risposta della Commissione per gli Interpelli del 24/06/2015, prot. 37/10248 (**Interpello n.2/2015**) ;
- 3) Istanza di interpello CNI datata 11/12/2014, prot. CNI n.7282/2014 ;
- 4) Risposta della Commissione per gli Interpelli del 24/06/2015, prot. 37/10253 (**Interpello n.5/2015**).

MC0107Circ

ALL. 1



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

/U-AZ/14

Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Commissione per gli interpelli
interpellosicurezza@lavoro.gov.it

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

11/07/2014 U-rsp/4230/2014



GPiegari@lavoro.gov.it

E p.c.

Alla Consulta Regionale Ordini
Ingegneri della Lombardia
Via Cefalonia n.70
25124 BRESCIA
croil@ingpec.eu

Oggetto: Istanza di interpello – criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro – decreto ministeriale 6 marzo 2013 – possibilità per l'Ingegnere di svolgere il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste – richiesta parere - prot. CNI n. 148


Con la presente si richiede l'autorevole parere della Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, su di una questione di utilità generale in tema di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, sollevata dalla Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia (v. allegato).

Il quesito attiene ai requisiti che debbono essere posseduti dai formatori/docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in base all'Allegato al DM 6 marzo 2013) e *sulla possibilità per*

l'Ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, "eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui all'allegato".

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATO :

- Istanza di interpello della C.R.O.I.L. del 8/01/2014.

MC3006MinLav

Uff. Legale

Brescia, 8 gennaio 2014

Prot.N° 107/2014 – PEC

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
10/01/2014 E-rsp/148/2014

Spett.le
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV Novembre, 114
00187 Roma



Oggetto: Richiesta di parere sull'applicazione del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro"

Con riferimento al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 " Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" pubblicato in G.U. il 18 marzo 2013 n. 65, su indicazione della Commissione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia (CROIL), rappresentando le istanze di tutte le analoghe Commissioni operanti nell'ambito degli Ordini Provinciali presenti in Regione Lombardia:

Nota che:

- il Decreto riguarda i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui all'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011,
- i criteri presenti nel documento non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), per RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure
- I criteri presenti nel documento non riguardano le attività di addestramento
- i requisiti indicati "non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione" dell'avviso del decreto
- l'entrata in vigore del decreto sarà il 18 marzo 2014 (dodici mesi dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale)

Considerato che:

- i criteri che devono assicurare il livello minimo richiesto per la figura del formatore/docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro intendono garantire la contemporanea presenza dei tre elementi fondamentali che devono essere posseduti da un formatore/docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
 - conoscenza
 - esperienza e
 - capacità didattica

./



- il Decreto definisce un prerequisito di base e sei criteri che richiamano l'istruzione e la formazione del formatore, oltre alle pregresse esperienze nell'attività formativa alla sicurezza sul lavoro
 - *Prerequisito: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. (Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori – inoltre i formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l'attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell'avviso del presente Decreto nella Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti)*
- I sei criteri fanno riferimento a conoscenze/ esperienze in tre aree tematiche:
 - area normativa/giuridica/organizzativa
 - area rischi tecnici/igienico-sanitari (nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico - sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto)
 - area relazioni/comunicazione

in particolare:

- 1°: Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza.
- 2°: Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
 - percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;in alternativa:
 - precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;in alternativa:
 - precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;in alternativa:
 - corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.
- 3°: Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).
 - a) Almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza;
 - b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

.J.



C.R.O.I.L.

Consulta Regionale Ordini
Ingegneri Lombardia

3

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

in alternativa:

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

4°: attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).

a) Almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza;

b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;

in alternativa:

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

5°: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;

in alternativa:

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

./.



C.R.O.I.L.

Consulta Regionale Ordini
Ingegneri Lombardia

4

6°: esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATEGO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;

in alternativa:

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni".

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Ing. Marco Belardi, Presidente della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia, **ritenendo** che l'Ingegnere che si occupa professionalmente dei temi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro **disponga** di adeguate competenze e conoscenze per svolgere il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui in allegato,

PORGE ISTANZA

affinché lo Spett.le Consiglio esprima un parere a tale riguardo e provveda a sottoporre, nei modi e termini che riterrà più opportuni, un Interpello alla specifica Commissione di cui all'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 81/08 al fine di fare chiarezza su tale aspetto.

Si ringrazia vivamente per l'attenzione che il Consiglio vorrà porre su quanto richiesto e si porgono molti deferenti saluti.

Il Presidente Consulta Regionale degli
Ordini degli Ingegneri della Lombardia
(Ing. Marco Belardi)

ALL. 2

m_ips.37.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0010248.24-06-2015

*Confine
di legge
uso*



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 24/08/2015
Prot. 37 / 0010248 / MA007.A001



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva


Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Via IV Novembre, 114

00187 Roma

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

30/06/2015 E-rsp/4158/2015



Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*

La Commissione per gli Interpelli, di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ha formulato la seguente risposta, nella riunione del 21/05/2015, al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri relativo all'oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Danilo PAPA)

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 2/2015



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 24/06/2015
Prot. 37 / 0010248 / MA007.A001

Al *Consiglio Nazionale degli Ingegneri*

Prot.

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla identificazione dei requisiti che debbono essere posseduti dai docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in base all'allegato al d.m. 6 marzo 2013). In particolare l'interpellante chiede di sapere se sia possibile *"per l'Ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui all'allegato"*.

Al riguardo va premesso che i requisiti dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datore di lavoro, che intenda svolgere i compiti (quando ciò è consentito dalla legge) di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti sono individuati dal decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis, del d.lgs. n. 81/2008, di seguito decreto 6 Marzo 2013, in vigore dal 18 Marzo 2014.

Tale decreto identifica un prerequisito – individuato nel possesso del diploma di scuola media superiore (non richiesto al datore di lavoro che svolga il ruolo di formatore) - e sei requisiti, la cui dimostrazione è a carico del docente. Inoltre, il decreto 6 Marzo 2013 specifica che la qualificazione opera in relazione a tre distinte aree tematiche di formazione, quali:

1. area normativa/giuridica/organizzativa;
2. area rischi tecnici/igienico-sanitari
3. area relazioni/comunicazioni.

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 2/2015

Di conseguenza, puntualizza sempre il Decreto 6 Marzo 2013, *“la qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica”*.


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che il decreto 6 Marzo 2013 imponga a ciascun docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, per datore di lavoro, che intenda svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti, di essere in grado di documentare – in relazione a ciascuna delle aree tematiche identificate dal decreto (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari e area relazioni/comunicazioni) - il possesso di uno dei sei criteri di cui al decreto 6 Marzo 2013. Dunque, colui che intenda svolgere corsi di formazione in tutte le aree di cui al citato decreto, dovrà documentare il possesso di almeno uno dei criteri in parola in relazione a ognuna delle tre aree.

Tanto premesso, l'Ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l'incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti – in qualunque modo idoneo allo scopo – il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 Marzo 2013, per ciascuna delle citate “aree tematiche” per la quale voglia svolgere le attività di docenza.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PIEGARI)



segreteria CNI

Da: InterpelloSicurezza <InterpelloSicurezza@lavoro.gov.it>
Inviato: giovedì 25 giugno 2015 09:16
A: 'Segreteria CNI'
Cc: 'Massimo Ciammola'
Oggetto: Istanza di Interpello ex art. 12 c. 2 del dlgs. 81/2008
Allegati: Trasmissione interpello 2-2015.pdf; Trasmissione interpello 5-2015.pdf; Interpello 2-2015.pdf; Interpello 5-2015.pdf

Si trasmettono le risposte ai seguenti interpellati:

1. criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (vostro prot. 4062/2014 del 04/07/2014 e prot. 4230/2014 del 11/07/2014);
2. art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati (vs prot. 7282 del 11/12/2014).

Il Presidente della Commissione
Giuseppe Piegari

ALL.3

I

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

/U-AZ/14

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

11/12/2014 U-rsp/7282/2014



Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Commissione per gli interpellati
interpellosicurezza@lavoro.gov.it

GPiegari@lavoro.gov.it

Oggetto: Istanza di interpello - art.65 d.lgs. n.81/2008 - **locali sotterranei o semisotterranei** - quesito sulla permanenza dei lavoratori nei locali per l'intera giornata lavorativa contrattuale - richiesta parere

Con la presente si richiede l'autorevole parere della Commissione per gli interpellati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, su di una questione di utilità generale in tema di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, sollevata da un Ordine provinciale degli Ingegneri.

Il quesito attiene alla corretta interpretazione da dare al disposto dell'art.65 del decreto legislativo n.81/2008, in tema di locali sotterranei o semisotterranei.

Precisamente, il decreto legislativo n.81/2008 prevede, all'art.65, commi 2 e 3, che, in deroga, possono essere destinati al lavoro, locali chiusi sotterranei o semisotterranei, "quando ricorrano particolari esigenze tecniche" (comma 2) e comunque "anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche" (comma 3) in assenza di emissioni di agenti nocivi, assicurando sempre idonee condizioni di aerazione meccanica e/o naturale, di illuminazione artificiale e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc.).

L'Ordine degli Ingegneri richiedente ritiene che, alle condizioni suddette, vi possa essere permanenza di lavoratori in detti locali per l'intera giornata lavorativa contrattuale.


Con la presente istanza di interpello si chiede conferma di tale interpretazione.

In attesa di un cortese riscontro al quesito indicato, a beneficio di tutti i professionisti e gli operatori del settore, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALL. 4

m_lps.37.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0010253.24-06-2015

Conti uff. lav
uff. lav



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 24/06/2015
Prot. 37 / 0010253 / MA007.A001



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva


Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Via IV Novembre, 114

00187 Roma

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

30/06/2015 E-rsp/4160/2015



Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo all'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati.*

La Commissione per gli Interpelli, di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ha formulato la seguente risposta, nella riunione del 21/05/2015, al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri relativo all'oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Danilo PAPA)

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 5/2015



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 24/06/2015
Prot. 37 / 0010263 / MA007.A001

Al *Consiglio Nazionale degli Ingegneri*

Prot.

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – – *risposta al quesito relativo all'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati.*

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008.

In particolare l'istante rappresenta che: *“il decreto legislativo n. 81/2008 prevede, all'art. 65, commi 2 e 3, che, in deroga, possono essere destinati al lavoro, locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrono particolari esigenze tecniche (comma 2) e comunque anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche (comma 3) in assenza di emissioni di agenti nocivi, assicurando sempre idonee condizioni di aerazione meccanica e/o naturale, di illuminazione artificiale e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc.). L'ordine degli ingegneri ritiene che, alle condizioni suddette, vi possa essere permanenza di lavoratori in detti locali per l'intera giornata lavorativa contrattuale”.*

Ciò posto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede conferma della correttezza di tale interpretazione.

Al riguardo si segnala che le modalità di utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei sono regolamentate dall'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008.

In particolare, il comma 3 dell'articolo appena citato attribuisce all'organo di vigilanza il potere di *“consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2”.*

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 5/2015


Il potere attribuito all'organo di vigilanza, dal succitato art. 65 comma 3, si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall'ordinamento all'utilizzazione dei locali sotterranei o semisotterranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito, nel caso in specie, dalla salute e sicurezza dei lavoratori.

Ciò posto, il provvedimento di autorizzazione deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell'art. 65, il quale impone che le predette lavorazioni "*non diano luogo ad emissione di agenti nocivi*", presuppone il rispetto del d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (comma 2, art. 65, d.lgs. n. 81/2008).

Sulla base di quanto sopra, si desume che nell'ambito dell'atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull'orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PEGARI)



segreteria CNI

Da: InterpelloSicurezza <InterpelloSicurezza@lavoro.gov.it>
Inviato: giovedì 25 giugno 2015 09:16
A: 'Segreteria CNI'
Cc: 'Massimo Ciammola'
Oggetto: Istanza di Interpello ex art. 12 c. 2 del dlgs. 81/2008
Allegati: Trasmissione interpello 2-2015.pdf; Trasmissione interpello 5-2015.pdf; Interpello 2-2015.pdf; Interpello 5-2015.pdf

Si trasmettono le risposte ai seguenti interpellati:

1. criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (vostro prot. 4062/2014 del 04/07/2014 e prot. 4230/2014 del 11/07/2014);
2. art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati (vs prot. 7282 del 11/12/2014).

Il Presidente della Commissione
Giuseppe Piegari